

m.ug TRIBUNALE DI PIACENZA 03303202202		
N. 391		
23 MAR. 2015		
UOR	CC	RUO
Funzione 4	Macroattività 5	Attività 3
Fascicolo		Sottofascicolo

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso

che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, qualora ciò sia previsto dalla legge, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che la prestazione di tale attività può altresì essere subordinata alla sospensione condizionale della pena se il condannato non si oppone, ai sensi dell'art. 165 c.p., come modificato dalla l. 145/04 e dalla legge n.120/2010;

che allo stato le altre ipotesi - a titolo esemplificativo - in cui è prevista la sostituzione della sanzione criminale con il lavoro di pubblica utilità sono le seguenti:

- l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- gli artt.186 c.d.s., , 187 c.d.s., l'art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia con decreto 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che è stato manifestato interesse alla stipula della convenzione da parte del COMUNE DI NIBBIANO il quale rientra tra quelli indicati nell'art.54 del citato Decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del **Dr.Italo Ghitti, Presidente del Tribunale di Piacenza**, con sede in Piacenza, Via del Consiglio n.12, CF: 80013550332, giusta la delega di cui in premessa e il COMUNE DI NIBBIANO C.F. 00223760331 sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, SINDACO Ing. Giovanni Cavallini, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il COMUNE DI NIBBIANO consente che n. 03 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa come richiesto dalla normativa vigente, e preferibilmente residenti nel Comune di Nibbiano prestino presso di sé la attività non retribuita in favore della collettività. Il COMUNE DI NIBBIANO specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale;
- lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi, giardini e patrimonio ambientale (taglio erba con attrezzature meccaniche, tosatura siepi, diserbo manuale aiuole, pulitura vialetti e aree verdi da rifiuti e spollonatura);
- lavori di manutenzione ordinaria dei beni demaniali, attività di pulizia e spazzamento delle aree pubbliche, pulizia degli immobili di proprietà comunale;
- attività di supporto alle prestazioni del Servizio Sociale

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Il COMUNE DI NIBBIANO che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- **MASERATI LUIGI Funzionario Responsabile Ufficio Tecnico Comunale**
- **CROCI ANTONELLA Funzionario Responsabile Ufficio Servizi Sociali**

Il COMUNE DI NIBBIANO si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominati ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il COMUNE DI NIBBIANO s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il COMUNE DI NIBBIANO si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto al COMUNE DI NIBBIANO di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del COMUNE DI NIBBIANO l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge. delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del COMUNE DI NIBBIANO

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di TRE anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e sarà rinnovabile.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale della Giustizia Penale – Ufficio I - Affari legislativi.

Piacenza, 21 marzo 2015

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE

IL SINDACO

Ing. Giovanni Cavallini



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott. Italo Ghitti

